

La recente normativa e giurisprudenza sulla collocazione giuridica dell'istruzione paritaria

# Le scuole private chiedono parità

## Anche gli istituti non statali svolgono un servizio pubblico

Le scuole paritarie chiedono al nuovo governo la revisione della legge 62/2000, ritenendo che tale richiesta sia perfettamente in linea con il dettato costituzionale che non pone differenze rispetto alla scuola pubblica.

L'argomento che affrontiamo oggi riguarda la natura giuridica della scuola non statale, vista come azienda.

Partiamo dal concetto di scuola, considerata come soggetto giuridico, ovvero di impresa che eroga servizi didattici.

Sotto il profilo del diritto «l'impresa è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi» (art. 2082).

E ancora: «L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» (art. 2555).

L'art. 2195 individua gli imprenditori soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese in co-

loro che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le scuole paritarie risultano così del tutto escluse: in effetti, esse svolgono un servizio pubblico che si distingue dalla tipicità delle altre aziende commerciali o industriali o di servizi.

A questo proposito, alcune risoluzioni della Cassazione hanno evidenziato l'estraneità degli istituti d'istruzione dalle previsioni dell'art. 2195 del c.c., escludendoli, in materia di lavoro, dalla disciplina della tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto dei

lavoratori:

Cass. n. 5592, 20/12/1977-Cass. n. 1251, 21/11/1991-Cass. n. 253, 19/1/1989.

Le sezioni unite della Cassazione, infine, con sentenza n. 3353 del 1994, ribaltando in modo emblematico tutti i precedenti giudizi, ha espresso il parere che l'attività degli istituti d'istruzione privata, se esercitata a fini di lucro, è riconducibile ad attività d'impresa, prevista nell'art. 2195 c.c. come attività di servizi, a cui si applica lo Statuto dei lavoratori.

In definitiva, le suddette sentenze mettono sostanzialmente in evidenza l'incerta collocazione giuridica della scuola non statale che, comunque, non assolve alla trasformazione della materia prima in prodotti più elaborati come nell'industria, né è chiamata alla compravendita di beni come nel commercio; mentre, svolge un servizio pubblico nel Sistema nazionale d'istruzione.

È evidente che occorre stabilire se l'aspetto economico e la struttura della sua organizzazione siano sufficienti a ricondurla nelle categorie previste dal Codice,

oppure se non sia più coerente distinguerla da tutte le altre aziende industriali, commerciali o di servizi, dando maggiore risalto alla sua funzione morale e sociale.

Né può valere la diversa condizione di scuola con o senza fini di lucro, in quanto tale considerazione è opinabile e appare del tutto strumentale, certamente non sufficiente a giustificare una loro discriminazione.

Sentenza emanata dalla Cassazione civile, sezione lavoro, il 14 giugno 1994, n. 5766:

«In presenza degli altri requisiti fissati dall'art. 2082 c.c., ha carattere imprenditoriale l'attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o

prevalente, che sia ricollegabile a un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore a esercitare la sua attività; deve essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti.»

Quale scuola non statale, laica o religiosa dichiarata «no profit» o «onlus», è del tutto gratuita? Allora, è giusto continuare a discriminare tutte le altre? La questione è aperta.



Giovanni Piccardo



Federazione Italiana Licei Linguistici  
e Istituti Scolastici Non Statali  
Sede F.I.L.I.N.S. Via Ticino 45, 00015 - Monterotondo (RM) -  
TEL/FAX - 06.90627302 - 06.90627793  
<http://www.associazioneifilins.it>

